

**COMUNE DI ADRIA
REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI (CCR)**

PREAMBOLO

La Convenzione dei diritti dell'infanzia, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n.176 del 1991 riconosce ai bambini, fin dalla nascita, lo stato giuridico di cittadini a pieno titolo.

L'articolo 3 della Convenzione, chiede che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche "...l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" e l'articolo 12 che "gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità."

Pertanto, il Comune di Adria, in un percorso condiviso con gli Istituti Comprensivi, promuove l'ascolto, la consultazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi nelle decisioni che interessano la vita della città e intende tener conto delle loro opinioni espresse nel consesso democratico del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

E' istituito ad Adria il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), quale organo partecipativo rivolto ai giovani del territorio comunale e diretto ad una loro presenza attiva alla vita pubblica locale.

Viene inoltre istituito il Sindaco dei Ragazzi, che rappresenta e presiede il CCR.

Tali organismi rappresentano la collettività dei ragazzi della città, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e si prefigge come obiettivi:

- lo sviluppo e l'approfondimento delle tematiche relative all'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole;
- il potenziamento delle competenze di progettazione partecipata e di fiducia nelle reali possibilità di cambiamento della comunità il cui punto di partenza sono i ragazzi;
- il rafforzamento delle capacità di confronto, di gestione della conflittualità, della ricerca di soluzioni che non soddisfano le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte;
- il riconoscimento del valore della libera espressione delle proprie idee, esigenze e desideri, nell'esercizio consapevole dei propri diritti.

ART. 2 COMPOSIZIONE DEL CCR

Il CCR è un organismo elettivo analogo a quello degli adulti: pertanto, sia nella sua composizione che nel suo funzionamento, segue precise regole e procedure di funzionamento.

Il CCR è composto da 16 Consiglieri; al suo interno viene eletto il Sindaco, con funzioni anche di Presidente.

Sono eleggibili per la carica di Consigliere tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle classi 1^a e 2^a, e quelli frequentanti le scuole primarie, limitatamente alle classi 4^a e 5^a del territorio comunale.

Ogni scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale ha diritto ad avere almeno un proprio rappresentante in seno al CCR.

Saranno eletti a Consigliere i ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni scuola; i posti non attribuiti, sino a concorrenza dei 16 previsti, saranno assegnati a quegli alunni che avranno riportato più voti. Ogni scuola non può avere più di due consiglieri, escluso il caso in cui non sia possibile raggiungere il numero previsto di 16.

L'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi avviene attraverso una seduta congiunta con il Consiglio Comunale degli Adulti.

ART. 3 RIUNIONI DEL CCR

Il CCR si riunisce, almeno due volte per anno scolastico con esclusione della seduta di insediamento.

Le riunioni sono pubbliche ed il CCR è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni o proposte sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei votanti. Il sistema di votazione è palese per alzata di mano, ad eccezione per quella relativa alla elezione del Sindaco che si tiene in forma segreta.

Le riunioni del CCR, convocate di norma in orario pomeridiano, sono pubbliche ed hanno luogo di preferenza nell'Aula Consiliare del Comune.

Il Sindaco dei Ragazzi, nella sua funzione di presidente, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del CCR e procede alla sua convocazione, anche su richiesta di almeno 4 Consiglieri o del Sindaco della città.

Il Sindaco/Presidente assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisioni e coordina in genere i lavori del CCR.

A tutti i partecipanti ai diversi incontri sarà concesso l'uso del materiale, dei locali e delle attrezzature comunali necessari per lo svolgimento del loro mandato. Gli oneri di trasporto, qualora le sedute coincidano con un orario scolastico, se necessari allo spostamento dei ragazzi e degli insegnanti dalle sedi scolastiche che distano oltre 1 km dalla sede Comunale, sono a carico del Comune.

Le funzioni di Segretario del CCR sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Scolastico, che ha anche funzioni di sostegno ai lavori del CCR.

I lavori e le sedute del CCR sono seguiti, agevolati, coadiuvati da uno o più insegnanti referenti per ciascun istituto rappresentato.

ART. 4 DURATA IN CARICA

Il CCR resta in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i Consiglieri che terminano la scuola secondaria di primo grado o che per qualsiasi motivo non frequentano più scuole del Comune sono dichiarati decaduti; sono altresì dichiarati decaduti i Consiglieri che senza giustificazione risultino assenti a tre sedute consecutive del CCR.

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri con i candidati che hanno riportato più voti all'interno della stessa scuola.

Le sostituzioni potranno avvenire fino ad esaurimento dei nominativi votati all'interno della stessa scuola. Qualora tuttavia nella scuola interessata si dovessero esaurire nominativi di candidati votati, si farà riferimento alle altre scuole, escludendo comunque quelle che hanno già due consiglieri, ed assicurando la precedenza alle scuole primarie di primo grado nell'ambito dello stesso ordine scolastico.

In questa fase il CCR è validamente insediato qualsiasi sia il numero dei suoi componenti.

Nel tempo intercorrente tra la conclusione del proprio mandato e l'elezione del nuovo CCR, il Consiglio uscente resta validamente insediato fino a nuove elezioni. Si procederà alle surroghe possibili, e in caso di decadenza del Sindaco, la carica verrà assunta dal Vicesindaco.

Qualora anche il Vicesindaco sia decaduto o dimissionario il CCR eleggerà al proprio interno il nuovo Sindaco. In questa fase il CCR è validamente insediato qualsiasi sia il numero dei suoi componenti.

ART. 5 COMPETENZE E RISORSE

Il CCR prende decisioni e delibera ispirandosi ai principi ed alle linee guida espresse nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti dell'infanzia, sulle seguenti materie:

- sport, tempo libero e diritto al gioco;
- ambiente, territorio e cambiamento climatico;
- cultura e storia locale;
- istruzione e tempo libero;
- tematiche sociali e solidarietà, pace;
- diritti umani ed educazione alla legalità ed alla vita democratica.

Il CCR potrà proporre al Sindaco e all'Assessore preposto argomenti, iniziative o istanze per un'eventuale discussione o incontro, in modo da ricercare insieme soluzioni o nuove proposte che potranno eventualmente essere esaminate dal Consiglio Comunale della città.

Le decisioni del CCR si sostanziano in proposte, raccomandazioni e suggerimenti.

Le iniziative del CCR sono progettate e attuate nei limiti del finanziamento del Bilancio annuale del Comune di Adria, che mette a disposizione tutte le risorse collaborative e organizzative necessarie.

ART. 6 IL SINDACO DEI RAGAZZI

Il Sindaco dei Ragazzi e il Vicesindaco sono eletti dal CCR nel corso della prima seduta, con due elezioni segrete e distinte, sulla base di candidature proposte da uno o più Consiglieri.

Sarà eletto Sindaco il Consigliere che avrà ottenuto il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

Sarà eletto Vicesindaco il consigliere che avrà ottenuto il numero di voti di almeno la metà più uno dei presenti alla sua votazione.

Il Vicesindaco deve appartenere ad un Istituto Scolastico diverso da quello del Sindaco.

Qualora nella prima votazione, sia del Sindaco che del Vicesindaco, nessuno dei candidati abbia riportato il numero di voti necessari, si terrà una seconda votazione, sempre segreta, alla quale parteciperanno i due candidati che nella precedente hanno riportato più preferenze e sarà eletto colui che avrà riportato più voti.

In caso di parità ha sempre diritto di precedenza il più giovane.

Il Sindaco rappresenta il CCR e la Comunità dei ragazzi di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

Può intervenire nelle cerimonie e nelle manifestazioni che interessano i giovani ed il suo contrassegno è costituito da una fascia tricolore.

Può svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco degli Adulti e curare i rapporti con le autorità cittadine.

Dà impulso alla attività del CCR e assicura l'applicazione delle decisioni.

Per l'esercizio di tali compiti può avvalersi della collaborazione di altri consiglieri, specificatamente

incaricati o dell'Ufficio Scolastico.

LA CONSULTAZIONE ELETTORALE

ART. 7 ELETTORI

Sono elettori del CCR tutti gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte delle scuole primarie del Comune di Adria e tutti gli alunni frequentanti le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Adria.

Le elezioni dei Consiglieri del CCR si svolgono contemporaneamente nei due Istituti Comprensivi della città in un periodo concordato,

Le modalità di elezione vengono autonomamente stabilite in ogni classe e devono comunque prevedere l'uso di una scheda elettorale comune e una votazione segreta.

Al Comune verranno trasmessi gli elenchi dei votati, con i relativi punteggi ed il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune.

La candidatura a Consigliere deve essere corredata da un programma elettorale espresso

su almeno tre delle materie di cui all'art. 5 e deve essere supportata da almeno di n 10 alunni aventi requisiti di elettori nello stesso Istituto Scolastico.

E' indispensabile l'acquisizione dell'autorizzazione del genitore (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) dei candidati.

Ogni alunno elettore può sostenere una sola proposta di candidatura.

Ogni Istituto scolastico accerterà la validità delle candidature e trasmetterà i nominativi degli eletti all'Ufficio Scolastico del Comune.

ART. 8 PRECEDENZA IN CASO DI PARITÀ

In ogni votazione, in qualsiasi fase, in caso di parità prevale il più giovane d'età.

NORME FINALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 9 RINVIO

Il CCR ed il Sindaco dei Ragazzi possono disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento la soluzione di ogni problema o controversia è affidata ad una commissione composta dai Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi della città, dal Sindaco o dall'Assessore di competenza e dagli insegnanti referenti per il CCR.

Ogni decisione deve essere approvata all'unanimità.

ART. 10 USO DEL MASCHILE

L'uso della terminologia al maschile nel presente Regolamento è esclusivamente funzionale alla più agevole lettura del testo, fermo restando il sostanziale rispetto delle pari opportunità.

ART. 11 NORMA FINALE

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale della città al termine di ogni biennio di applicazione, al fine di tutelare la continuità di carica del consiglio comunale dei ragazzi eletto, a meno di motivate ed espresse ragioni del consiglio comunale del Comune di Adria qualora ritenesse necessario modificare questo regolamento prima del biennio.